

del 31 agosto 2024



Abrogazione del reato di abuso di ufficio e effetti

A seguito dell'abrogazione del reato previsto dall'art. 323 c.p., coloro che siano stati riconosciuti colpevoli del delitto di abuso d'ufficio potranno chiedere la revoca della loro condanna. L'abolizione di una fattispecie di reato, infatti, travolge anche le condanne passate in giudicato. Al riguardo, l'art. 673 c.p.p. (rubricato "Revoca della sentenza per abolizione del reato")

dispone che nel caso di abrogazione (o di dichiarazione di illegittimità costituzionale) della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotti i provvedimenti conseguenti.

Nei confronti dei soggetti attualmente sottoposti ad un procedimento penale pendente per il fatto di reato di cui all'art. 323 c.p., potrà chiedersi l'emissione di sentenza di non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Occorre, tuttavia, precisare con riguardo al futuro, che esistono altri reati contestabili ai pubblici ufficiali che violano la legge svolgendo i loro compiti, a fronte di comportamenti gravi: dal falso, alla truffa, dalla turbativa d'asta al peculato e alla corruzione.

Il reato di abuso d'ufficio è stato modificato in passato almeno tre volte. La prima riforma dell'abuso d'ufficio è stata fatta nel 1990 durante il sesto governo Andreotti, e ha cercato di chiarire meglio l'ambito del reato, prevedendo per esempio che possa essere commesso anche da un incaricato di pubblico servizio. Questo è il caso dei controllori sui treni o degli autisti di autobus, che nello svolgere le loro funzioni sono ufficiali pubblici a tutti gli effetti. Nel 1997 è stata fatta una seconda riforma per limitare il reato, questa volta dal primo governo guidato da Romano Prodi. Questa riforma ha introdotto il principio del cosiddetto "dolo intenzionale", secondo cui per punire l'ufficiale pubblico sarebbe stato necessario che quest'ultimo avesse come unico scopo della sua condotta quello di procurare un vantaggio a sé o ad altri, o di arrecare un danno, in assenza di un interesse pubblico. L'ultima riforma del reato di abuso d'ufficio è stata fatta nel 2020 dal secondo governo Conte. Quella riforma ha precisato che l'abuso d'ufficio si verifica solo quando c'è la violazione di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». In altre parole, nell'ultima versione dell'abuso d'ufficio prima dell'abolizione, l'ufficiale pubblico poteva essere punito solo se avesse violato una legge e non altri atti di livello inferiore, come i regolamenti.

Secondo alcuni esperti ci sarebbero almeno tre situazioni in cui un pubblico ufficiale potrebbe non essere più sanzionato per una condotta scorretta a causa dell'abolizione dell'abuso d'ufficio.

La prima condotta è il cosiddetto "abuso di vantaggio", ossia quando il pubblico funzionario agisce intenzionalmente per ricevere o dare un vantaggio ad altri. «È il caso, per esempio di chi vuole truccare un concorso, per assumere magari in un ente pubblico la sua amante o il figlio di un amico, e per questo viola le procedure di concorso», ha spiegato Gatta. L'anno scorso la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per abuso d'ufficio nei confronti di un direttore di un ente pubblico che aveva assunto una candidata con cui aveva un rapporto sentimentale.

La seconda situazione che potrebbe restare impunita è "l'abuso di danno", ossia quando un funzionario pubblico procura ad altri un danno, come quando un cittadino che ha il diritto di costruire su un terreno si vede negato questo diritto da un amministratore locale per un motivo futile o ingiustificato. «Oppure è il caso di un magistrato in malafede che fa sparire un elemento di prova a favore di un indagato, recandogli quindi un possibile danno».

La terza situazione di rischio riguarda il conflitto di interessi, dal momento che l'abuso d'ufficio punisce anche il pubblico ufficiale che compie atti in un ambito nel quale ha degli interessi personali. Sul tema del conflitto di interessi è intervenuto l'11 luglio il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), secondo cui l'abrogazione dell'abuso d'ufficio potrebbe lasciare dei vuoti nel controllo dell'imparzialità delle amministrazioni pubbliche, dal momento che senza questo reato potrebbe non essere punito «chi favorisce senza un corrispettivo economico una persona in un concorso, o chi assegna direttamente un contratto».

Secondo alcuni, con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio tutte le condotte citate potrebbero essere sanzionate solo dal punto di vista amministrativo con la conseguenza che il cittadino che subisce situazioni del genere può solo rivolgersi — a proprie spese — alla giustizia amministrativa, e quindi al Tribunale amministrativo regionale (Tar), per cercare di annullare gli atti considerati illegittimi», ha sottolineato Gatta. Secondo altri, invece, il reato di abuso d'ufficio potrebbe essere comunque punito con l'applicazione di altri reati.

È certo che se si abroga l'articolo 323 del codice penale almeno una parte dello spazio occupato dall'abuso d'ufficio sarà coperto da altre incriminazioni, come quella concernente il reato di "omissione di atti d'ufficio", previsto

dall'articolo 328 del codice penale, la "turbata libertà delle gare" e la "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente", puniti rispettivamente dagli articoli 353 e 353-bis del codice penale.

Occorre, infine, precisare che a fronte dell'abolizione dell'abuso d'ufficio, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto "Carceri" che prevede anche l'introduzione di un nuovo reato contro la pubblica amministrazione. Si tratta del reato di "indebita destinazione di denaro o cose mobili", inserito all'articolo 314-bis del codice penale. Questo reato punisce con una pena da sei mesi a tre anni di carcere i pubblici ufficiali che utilizzano denaro o un altro tipo di bene pubblico a loro disposizione per un obiettivo diverso rispetto a quello per cui lo hanno ricevuto. Un esempio è un dirigente pubblico che utilizza un immobile messo a sua disposizione come ufficio per organizzare una festa privata.

Probabilmente, il governo ha dovuto creare il reato di "indebita destinazione di denaro o cose mobili" in virtù della direttiva approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea il 5 luglio 2017 impone (art. 4, comma 3) agli Stati di punire gli ufficiali pubblici incaricati di gestire beni e fondi pubblici e che li usano invece per scopi diversi da quelli prescritti.

Titoli di stato e buoni postali esclusi dall'ISEE

Ci vengono chiesti chiarimenti sull'entrata in vigore della disposizione della legge 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1 commi 183-185 che prevede l'esclusione dei titoli di stato ed affini dal calcolo dell'ISEE.

Con il messaggio 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS ha informato che l'entrata in vigore della disposizione non è immediata essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento (DPCM n. 159 del 2013).

Fino ad oggi, dunque, permane l'obbligo di indicare, nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha predisposto ad aprile 2024 uno schema di decreto con le modifiche al regolamento ISEE, che ha trasmesso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole (Parere n. 290), confermando la conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni dipende ora dalla data pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale. Per l'applicazione effettiva, che comporterà la presentazione di nuove DSU, si dovranno attendere anche le istruzioni che l'INPS diramerà con apposita circolare.

La previsione di escludere dal calcolo dell'ISEE i titoli di stato (Buoni del tesoro annuali o poliennali) è contenuta nella legge di bilancio 2024. Nel corso dei lavori preparatori è stato specificato che sono ricompresi anche "altri prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato".

Si fa riferimento quindi a:

- Buoni ordinari del Tesoro (BOT);
- CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon);
- Buoni del tesoro poliennali (BTP);
- Certificati di credito del Tesoro (CCT),
- Buoni postali fruttiferi;
- Libretti di risparmio postale.

Occorre attendere per comprendere modalità e termini dell'entrata in vigore della novità.

Riduzione IRPEF 2024 per Polizia e Forze Armate

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 giugno 2024 ha definito la riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Questo provvedimento si inserisce nel quadro delle disposizioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal DLGS 172 2019, che ha stanziato risorse anche per l'anno 2024 per garantire la riduzione IRPEF sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa.

Si ricorda che la misura della riduzione e le modalità sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in ragione del numero dei destinatari individuati entro il limite di reddito previsto.

Nello specifico, il decreto prevede per l'anno 2024 che l'imposta lorda sul trattamento economico accessorio è ridotta fino ad un importo massimo di 610,50 euro per ciascun beneficiario.

Il decreto stabilisce che la riduzione dell'imposta si applica al personale militare delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare che nel 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro, e pari a 76.517 unità.

Il sostituto d'imposta applica la riduzione in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio corrisposto nel 2024.

Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza, l'eccedenza può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni assoggettate a tassazione separata.

La riduzione dell'imposta è cumulabile con il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati previsto dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020 e dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Inoltre, è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190 del 2014.

Tabella di riepilogo

Anno	Limite Reddito Dipendente	Importo	Spesa Massima Annuale(Anno Precedente)
2023	30.208 €	610,50 €	46.750.000 €
2024	30.208 €	610,50 €	46.750.000 €



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Passaporto alle Poste: guida ai costi e alla procedura

Ricordiamo che in base alla convenzione stipulata lo scorso febbraio, è possibile richiedere il rilascio del passaporto presso gli uffici postali abilitati. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha determinato nella misura di 14,20 euro l'importo dell'onere aggiuntivo a carico dei cittadini che ne fanno richiesta presso gli sportelli postali.

Il costo del servizio postale è aggiuntivo rispetto ai consueti oneri e bolli previsti dalla legge (versamento da 42,50 euro e marca da bollo da 73,50 euro).

La domanda (rinnovo o prima richiesta) di passaporto elettronico è disponibile solo negli Uffici Postali POLIS abilitati e riservato ai cittadini residenti o domiciliati in uno dei Comuni con Ufficio Postale abilitato.

La richiesta si presenta normalmente allo sportello delle Poste ma in alcuni uffici è obbligatoria la prenotazione (conviene quindi chiedere prima).

Una volta allo sportello, l'operatore richiederà la documentazione e le informazioni per completare la richiesta, compresi dati anagrafici e fattori biometrici (le impronte digitali). Alla fine dell'operazione viene rilasciata una ricevuta in cui sono indicati l'Ufficio di Polizia che gestirà la richiesta e il codice di protocollo di riferimento.

La richiesta di rilascio, infatti, dopo essere stata presentata è inviata all'Ufficio di Polizia di competenza della Provincia di residenza o domicilio.

Il passaporto si potrà poi ritirare presso l'Ufficio di Polizia indicato o, in alternativa, si può richiedere direttamente la consegna a domicilio.

La documentazione da presentare è la stessa richiesta per la domanda in Questura:

- ✓ 2 foto a colori conformi alla normativa ICAO;
- ✓ marca da bollo da 73,50 euro;
- ✓ ricevuta di versamento di 42,50 euro a nome del richiedente (anche se minore) tramite bollettino postale n. 67422808, intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale: "Importo per il rilascio del passaporto elettronico" documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- ✓ copia del documento d'identità.

In caso di rinnovo, dovrà essere presentato anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di furto o smarrimento.

Il Modulo di attestazione del domicilio se domiciliato in un comune con un ufficio Polis abilitato.

Nel caso di minori, anche:

- ✓ copia del documento di identità dei genitori;
- ✓ eventuale atto di assenso in caso di un genitore assente;
- ✓ eventuale certificazione di responsabilità genitoriale nel caso di unico genitore.

Traslazione su pensione delle cessioni del quinto da stipendio

Con il Messaggio n. 2830 del 9 agosto 2024 l'INPS ha diramato direttive in ordine al passaggio delle cessioni del quinto dallo stipendio alla pensione.

L'articolo 43 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, disciplina l'istituto della traslazione su pensione delle cessioni da stipendio prevedendo, nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'estensione di diritto dell'efficacia di detta cessione sulla pensione, o su altro assegno continuativo equivalente, che venga liquidata al cedente in conseguenza della cessazione stessa.

Pertanto, qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato (a seguito della modifica introdotta dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169), si risolva prima dell'estinzione del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/salario, si realizza ope legis l'automatismo traslativo dell'importo retributivo ceduto.

Tanto premesso, lo schema di convenzione attualmente vigente per la concessione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione e il relativo regolamento recante "Disposizioni per la cessione del quinto"- adottati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022 – hanno previsto, rispettivamente agli articoli 2, comma 2, e 1, comma 2, l'applicabilità della disciplina ivi contenuta anche alle traslazioni su pensione dei prestiti originariamente stipulati con estinzione dietro cessione fino al quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. n. 180/1950.

Nel precedente messaggio n. 244 del 13 gennaio 2023 risultano illustrate le nuove linee interpretative che hanno consentito il superamento dei criteri tempo per tempo adottati ai fini della gestione amministrativa delle traslazioni su pensione delle cessioni stipendiali.

Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza dei limiti temporali relativi alla fase di erogazione del finanziamento contemplati dall'articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950, che al primo comma ha previsto: "L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo".

L'Istituto fa presente che il progetto di reingegnerizzazione della procedura "Quote Quinto" è stato completato, consentendo la messa a regime della gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelli da pensione e la dismissione del vecchio applicativo ("Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata") con contestuale trasferimento nella nuova procedura dei piani di ammortamento registrati nello stato "attivo" o "sospeso". Sono assoggettabili alla nuova procedura tutte le traslazioni di cessioni del quinto da stipendio riferite alle pensioni della Gestione integrata dell'INPS, cioè tutte le pensioni (comprese le pensioni della Gestione pubblica ed ex INPGI) che vengono liquidate con i sistemi della Gestione privata. Per gli interessati, si consiglia la lettura integrale del messaggio INPS al seguente link:

https://www.inps.it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.08.messaggio-numero-2830-del-09-08-2024_14652.html



Criticità nell'applicazione della convenzione Polfer – Ferrovie dello Stato

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 27 agosto 2024 dalla Segreteria Nazionale:

"... crediamo nessuno meglio di Lei possa essere buon testimone delle nostre insistenti richieste di allestire dispositivi di servizio numericamente adeguati al rischio a cui viene esposto il personale operante in contesti che si sono rivelati essere quelli in cui maggiore è l'incidenza statistica delle aggressioni patite dal personale, non di rado con più che serie conseguenze per la salute degli interessati.

Può quindi comprendere la nostra soddisfazione nell'aver appreso che, facendosi interprete delle inquietudini da noi rappresentate, sono stati di recente previsti servizi mirati con contingenti di una decina di operatori per servizi di controllo a bordo treno in tratte ferroviarie valutate come potenzialmente critiche.

Dobbiamo però registrare come nel caso della proverbiale rosa, una volta andati appena oltre al velo dell'apparenza si scopra l'esistenza di spine particolarmente dolorose. Rispondendo ad un quesito da noi proposto nello scorso mese di giugno facendo riferimento ad un servizio in cui era stata impiegata un'aliquota di 8 operatori, solo a 3 dei quali era stata riconosciuta l'indennità prevista, l'Ufficio per le Relazioni Sindacali (prot. 555/V-RS/Area 2^a del 13/08/2024) ha infatti rappresentato che l'organismo del Gruppo Ferrovie dello Stato competente ad interloquire in materia convenzionale avrebbe fatto sapere che "non è, al momento, possibile aderire a tale richiesta essendo la corresponsione dei servizi rafforzati a bordo treno vincolata alle risorse economiche effettivamente disponibili, sulla base di criteri di adeguatezza e sostenibilità".

In disparte la considerazione che tali criteri non sono resi intelligibili, non stupisce affatto che la parte contrattuale che dall'attività svolta dai colleghi ritrae un irrefutabile beneficio cerchi di capitalizzare le utilità, e non sia affatto preoccupata della componente patrimoniale spettante al nostro personale. Al quale parimenti non sembra essere dedicato particolare interesse nemmeno dall'Amministrazione.

Non solo perché la presa di posizione dell'impresa controparte non consta sia stata efficacemente contrastata, trattandosi pur sempre di un rapporto sinallagmatico rispetto al quale l'appiattimento sulla decisione unilaterale adottata da una delle parti non rispetta affatto lo schema definito dai principi tipizzati dall'ordinamento positivo. Ma anche perché ci viene oggi spiegato dalla surrichiamata nota delle Relazioni Sindacali che "sia i servizi rafforzati a bordo treno già espletati che quelli da espletare saranno contabilizzati ricorrendo all'istituto della missione, qualora ne ricorrano i presupposti", e che, giusto per versare ulteriore sale sulle ferite, "l'indennità di missione ... non è cumulabile con quella di vigilanza scalo, non potendo, quindi, l'operatore percepire quest'ultima con riferimento al lasso di tempo nel quale è stato impiegato nei servizi a bordo treno".

In tutto questo non troviamo nessuna riflessione intorno all'individuazione dei tre fortunati ai quali attribuire l'indennità di vigilanza a bordo treno. E anche a voler tacere di una simile aberrazione, che introduce con disinvoltura disparità di trattamento tra chi fa il medesimo servizio che si prestano ad alimentare un più che probabile contenzioso, è difficile, per usare un eufemismo, poter accettare che in mancanza di criteri trasparenti la decisione sia rimessa all'Amministrazione, senza alcuna possibilità di controllo da parte delle rappresentanze sindacali. Qualcuno tra quanti hanno frettolosamente liquidato l'argomento si è posto il problema della incommensurabile serie di strappi alle regole contrattuali – e non solo a quelle – che ne discendono? Se sì lo ha fatto sottovoce in modo da non essere sentito. A noi, al netto dell'algida risposta delle Relazioni Sindacali, non è pervenuto alcun tipo di contributo utile alla discussione.

In buona sostanza abbiamo un'impresa che ha quale suo – persino ovvio – fine primario il conseguimento del profitto, che da un lato chiede alla Polizia di Stato di aumentare gli sforzi per migliorare la soddisfazione dei propri clienti, ma che dall'altro non intende farsi carico di questi maggiori oneri che finiscono per essere posti a carico dei contribuenti. Sia consentito osservare come a questo punto qualsiasi imprenditore potrebbe sentirsi legittimato a rivendicare un trattamento analogo, e non vediamo come potrebbe essergli negato quanto dallo stesso eventualmente richiesto.

Oltre a questo pericoloso sbilanciamento verso un crinale che vede la parte privata beneficiare di un impiego di risorse pubbliche superiore a quello previsto dagli accordi intercorsi, con potenziali esposizioni a responsabilità di natura contabile, non possiamo esimerci dall'esprimere profondo sconcerto per la scelta, anche questa adottata secondo oscuri e comunque non condivisibili criteri, di riconoscere il trattamento di missione in luogo di quello di ordine pubblico, essendo quest'ultimo l'istituto che a nostro sommo avviso inquadra perfettamente il tipo di attività svolta dai nuclei operativi rafforzati, sussistendo infatti tutti i presupposti per qualificare tali servizi nel perimetro dell'istituto contrattuale in menzione.

Un autorevole sostegno a questa tesi lo offre, a ben vedere, il passaggio della più volte ricordata nota delle Relazioni Sindacali in cui si precisa che si tratta di un "progetto volto a rafforzare i servizi di controllo a bordo dei treni interregionali ad alto profilo di criticità, nell'ottica di innalzare il livello di attenzione e di prossimità e di prevenire minacce alla sicurezza del trasporto ferroviario", con la "promozione di una preventiva sinergia operativa con le Questure competenti, specie in riferimento alla trattazione degli stranieri". Non pare occorra aggiungere altro a tali più che eloquenti indicazioni, né sembra sia un problema insuperabile quello di far predisporre un'ordinanza questoriale che inquadri nella cornice dell'ordine pubblico tale attività.

Per tutto quanto precede, ribadito che non possiamo accettare il contestato appiattimento sulle posizioni delle controparti convenzionali, atteggiamento già oggetto di nostre, anche recenti, precedenti denunce, nel sollecitare una riapertura della discussione con il Gruppo FS finalizzato alla rimozione della loro resistenza all'adeguamento dei troppo rigidi parametri imposti, in attesa che qualcuno ci illustri secondo quali principi devono essere scelti i tre del gruppo a cui tocca in sorte l'indennità di vigilanza a bordo treno, auspichiamo una rimediazione della opaca determinazione che ha previsto l'erogazione dell'indennità di missione in luogo di quella, più pertinente prima ancora che più gratificante, di ordine pubblico."

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 35/2024 del 31 Agosto 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123